



Ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell'Ucraina (O-Ucraina)

Proroga del 13 dicembre 2019

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 2015¹
sui valori patrimoniali di provenienza illecita,

ordina:

I

L'O-Ucraina del 25 maggio 2016² è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 5

⁵ La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2021.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 28 febbraio 2020.

13 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 196.1

² RS 196.127.67

